

REGOLAMENTO
CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ DI
TITOLARI, SOCIE, AMMINISTRATICI E COADIUVANTI DI IMPRESA

Art.1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) sostiene le famiglie delle titolari, socie, amministratrici e coadiuvanti di imprese pugliesi in regola con i versamenti ad EBAP da almeno 18 mesi precedenti la domanda attraverso una integrazione economica *una tantum* di sostegno alla maternità.
2. Per le imprese di nuova costituzione o che assumono dipendenti per la prima volta è necessario un periodo minimo di adesione di almeno sei mesi. Per le imprese esercenti attività di autotrasporto, la regolarità contributiva di cui al comma 1 è calcolata in ogni caso a partire dal mese di dicembre 2017.
3. Qualora la richiedente aderisca al Fondo Ditte Individuali (per imprese prive di dipendenti), è richiesta una contribuzione regolare da almeno due anni precedenti la richiesta.

Art.2 - Ammontare e requisiti di accesso

1. Il contributo è determinato nella misura di **€ 3.000,00** lordi ed è erogabile in favore dei soggetti di cui all'art.1 che possano documentare lo status di genitore intervenuto **dal 01 luglio 2018**.
2. L'ammontare della prestazione di cui al presente regolamento è da considerarsi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettato alle eventuali ritenute previste dalla normativa vigente.

Art.3 - Incumulabilità

1. La prestazione non è cumulabile con altre erogazioni a valere su Fondi EBAP con riguardo al medesimo minore, ivi comprese quelle richieste dall'altro genitore, ed è erogabile unicamente fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Art.4 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP (MOD_IMP 24), scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviata a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica prestazioni@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it .
3. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art.5 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
– scheda di adesione EBAP o EBAP/FDI;

- copia dei modelli F24 almeno dei 3 mesi precedenti la richiesta attestanti il regolare versamento con il codice tributo EBNA o, in caso di azienda aderente al FDI-EBAP, documentazione che provi la regolarità contributiva nei confronti del Fondo;
 - fotocopia del certificato di nascita del minore o, in alternativa, autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l'effettiva data di nascita del minore stesso;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'interno del modulo di domanda attestante:
 - o l'assenza delle cause di incumulabilità di cui all'art.3 del presente regolamento;
 - o la circostanza che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto abbia prodotto istanza di accesso alla prestazione;
 - o che i documenti prodotti sono conformi agli originali;
 - fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
 3. Le domande saranno regolarmente istruite solo se complete di tutta la citata documentazione. In caso questa risulti mancante o incompleta, gli uffici dell'EBAP richiederanno le necessarie integrazioni che, a pena di decadenza, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.6 - Pagamento e tempistica

1. L'istruttoria delle domande sarà curata dall'ufficio prestazioni dell'EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell'istanza.
2. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo, al netto degli oneri di cui all'art. 2, comma 3, esclusivamente attraverso bonifico bancario inviato alle coordinate precisate dall'istante nel modulo di richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.
3. Le richieste pervenute saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse, così come individuabile dal timbro postale di invio, dalla data ed ora del fax o dal servizio di posta elettronica.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse.
I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.